

«[5-bis] Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al quinto comma, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al quinto comma e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012» (1).

«[5-ter] Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare secondo l'art. 17-bis della legge 23-8-1988, n. 400 (v. in PAM)» (1).

Art. 20.

Entrata in vigore

[1] Il presente decreto entra in vigore il 13 agosto 2011.

[2] Le modifiche apportate dalla legge di conversione, riportate tra virgolette, hanno efficacia dal 17 settembre 2011 ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (v. in PAM).

(1) Comma aggiunto, a partire dal 28 dicembre 2011, dal comma 2 dell'art. 10 della legge 12-11-2011, n. 183 (v.), come sostituito dal comma 1 dell'art. 33 della legge 22-12-2011, n. 214 (G.U. 27-12-2011, n. 300 - suppl.).

LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012).

(G.U. 14-11-2011, n. 265 - suppl.)

Art. 10.

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

— omissis —

I commi 1 e 2 [ora sostituito dal comma 1 dell'art. 33 della legge 22-12-2011, n. 214 (G.U. 27-12-2011, n. 300 - suppl.)], vengono omissi perché hanno rispettivamente modificato l'alinea del comma 5 ed aggiunto i commi 5-bis e 5-ter all'art. 3 della legge 14-9-2011, n. 148 (v.), da noi direttamente coordinati.

[3] È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del libro V del codice civile. «Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre» (1).

[4] Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di detta condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi» (1);

(*) Della presente legge si riporta il solo art. 10; altri articoli sono pubblicati in argomenti diversi (v. INDICE).

(1) Periodo aggiunto, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27 (v. in STU).

(2) Lettera aggiunta, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27.